

LIBRO CESPITI: AGGIORNAMENTO ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Entro il 30 settembre scade il termine entro cui riportare le annotazioni, relative al 2015, nel **libro cespiti** (art. 16, comma I, del D.P.R. n. 600/1973). Le norme prevedono che **per ciascun bene** debbano essere **indicati**: - l'anno di acquisizione; - il costo originario; - le rivalutazioni; - le svalutazioni; - il fondo ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente; - il coefficiente d'ammortamento effettivamente applicato nel periodo d'imposta; - la quota annuale d'ammortamento; - le eliminazioni dal processo produttivo. Riguardo ai **beni diversi dagli immobili e dai beni mobili registrati**, le predette indicazioni possono essere eseguite, invece che per ogni singolo bene, con riferimento a **categorie di beni omogenee** per anno di acquisizione e coefficiente d'ammortamento. I costi di **manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione**, non capitalizzati (cioè, non portati ad incremento del costo del bene), devono essere indicati nel registro per la parte deducibile **<per quinti>** (art. 102, comma VI, del TUIR), **distinti a seconda dell'anno di formazione**. Il termine di cui sopra (30 settembre) vale anche nel caso in cui il libro cespiti sia conservato in modalità **informatiche**.

ATTI NOTARILI E BILANCI STRAORDINARI

Con la massima n. 25, il Comitato regionale notarile della Campania ha precisato che, al di fuori dei casi previsti dalla legge, **non è necessario allegare** a determinati atti notarili, concernenti la materia societaria, una **situazione patrimoniale** od un **bilancio straordinario**. L'**obbligo** di redazione di una situazione patrimoniale vige nel caso di deliberazioni di **fusione** o di **scissione**, o di **riduzione di capitale sociale per perdite**; non vi sarebbe invece questa necessità, secondo i notai campani, ad esempio, in ipotesi di deliberazione di aumento di capitale sociale a pagamento o mediante passaggio di riserve a capitale, della trasformazione e della emissione di obbligazioni, della revoca dello stato di liquidazione. Tra l'altro, anche nel caso di **ri-**

duzione del capitale per perdite, molti **<addetti ai lavori>** ritengono **superflua** la redazione di un bilancio infrannuale, quando **la perdita risulti** dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e l'**assemblea** per il ripianamento (delle perdite) sia convocata in una data **coincidente** o **prossima** a quella di **approvazione del bilancio**.

TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE IN SOCIETA' DI CAPITALI

La modifica dell'**art. 2500-ter del Codice Civile**, introdotta dall'art. 6 del D.Lgs. 17.1.2003 n. 6 (con efficacia 1.1.2004), prevede la possibilità di **trasformazione** delle società di persone **in società di capitali a maggioranza dei soci**, che rappresentino però anche la **maggioranza della partecipazione agli utili**, salvo diversa disposizione del contratto sociale. In ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il **diritto di recesso**. Si discute se un eventuale **rimando** dell'atto costitutivo **al Codice Civile**, per l'applicazione di tale norma, debba riferirsi a quanto previsto (dal Codice Civile) al momento della costituzione della società, o nel momento in cui **tale norma debba essere applicata**. Secondo i commenti più autorevoli, il **rinvio** deve intendersi **<mobile>**, cioè riferito alle norme di tempo in tempo vigenti.

MODELLO UNICO: SANZIONI PER INVIO TARDIVO

La **tardiva** trasmissione del modello Unico (per conto dei clienti) espone il **professionista/intermediario** a sanzioni **<pesanti>**, che tuttavia, con gli istituti previsti dalla normativa, possono essere drasticamente ridotte. Qualora l'adempimento avvenga **entro 30 giorni** dal termine, la sanzione va da **258 a 2.582 euro**; col ravvedimento, l'importo dovuto si riduce a 25 euro (oppure, 51 euro, entro 90 giorni dal termine ultimo, cioè entro il 29 dicembre prossimo). Se il ritardo riguarda l'invio di **più dichiarazioni**, secondo l'Agenzia è possibile applicare il **<cumulo giuridico>** di cui all'art. 8 della **Legge n. 689/1981**, che prevede (indipendentemente dal numero delle dichiarazioni inviate in ritardo) l'applicazione della **sanzione** (singola) per la violazione **più elevata**, aumentata sino al triplo (da 516

a 1.548 euro). Secondo la Cassazione, invece, la norma di riferimento è l'art. 12 del **D. Lgs. n. 472/1997**, che prescrive l'applicazione della sanzione per la violazione più elevata, aumentata da un quarto al doppio (in pratica da 645 a 1.032 euro).

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI/FAMILIARI PER IL 2015

Entro il **31.10.2016** deve essere inviata, su specifico modello, la comunicazione dei dati relativi ai **beni concessi in godimento ai soci/familiari dell'imprenditore, relativa al 2015** (art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevices, del D.L. n. 138/2011). Il legislatore ha previsto che la concessione in godimento di un bene d'impresa, da parte di una società/ditta individuale, ad un socio/familiare (a titolo personale), **senza corrispettivo**, ovvero ad un corrispettivo **inferiore** a quello **di mercato**, comporta: - per l'utilizzatore (socio/familiare) la rilevazione di un **reddito diverso** (art. 67, comma I, lett. h-ter del TUIR), pari alla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo pattuito per il godimento del bene; - per il concedente (ditta individuale/società) **l'indeducibilità dei relativi costi**. I beni dell'impresa **oggetto di comunicazione** sono: - beni strumentali; - beni merce; - immobili patrimonio. Sono **esclusi** dall'obbligo: - i beni concessi in godimento al socio dipendente/lavoratore autonomo, se costituiscono **<fringe benefit>** (artt. 51 o 54 del TUIR); - i beni concessi in godimento agli amministratori (indipendentemente dalla circostanza che costituiscano **<fringe benefit>**); - i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale; - gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; - i beni di valore non superiore a 3 mila euro (al netto dell'IVA), diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili. Sono quindi esclusi dall'obbligo, ad esempio: telefoni cellulari, *personal computer, tablet*; - altri beni particolari. In caso di **omessa** presentazione della **comunicazione**, ovvero di presentazione con dati incompleti/non veritieri, è prevista una **sanzione pari al 30%** della differenza tra il valore di mer-

cato del bene ed il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Tuttavia, pur in mancanza della comunicazione, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni della norma istitutiva dell'obbligo, la sanzione applicabile va da 250 a 2 mila euro (possibile il <ravvedimento operoso>).

AUTOVETTURE: DETRAIBILITA' IVA

Riguardo alla normativa vigente in materia IVA sulle autovetture, è bene rammentare che la **detrazione al 40%** è solo una misura di **semplificazione**, che esonera il contribuente dal fornire la prova della <misura> dell'effettivo utilizzo del veicolo (bastando dimostrarne l'<inerenza>). Qualora si sia in grado di fornire la prova dell'impiego <esclusivo> del veicolo, nell'esercizio della propria attività, è ammessa la **detrazione integrale**. Oltre ai casi conclamati di veicoli adibiti a taxi, per autoscuole, noleggio, commercializzati, in uso agli agenti di commercio, o ai dipendenti (con addebito del corrispettivo con IVA), con una recente interrogazione parlamentare (3.8.2016 n. 5-09338) è stata ammessa la detrazione integrale IVA per i veicoli utilizzati dagli alberghi per il trasporto degli ospiti. E' sempre possibile, inoltre, nei casi dubbi, ricorrere all'<interpello>.

ACCONTI SU OPERAZIONI UE ED EXTRA UE

Un tema importante, troppo spesso sottovalutato dagli operatori, è quello della **fatturazione degli acconti**, relativi a vendite UE ed extra UE (riscossi prima del compimento dell'operazione). Mentre per le operazioni <interne> soggette ad imposta, **non vi sono particolari problemi** di emissione anticipata della fattura, neppure in assenza del pagamento dell'acconto, la <non imponibilità> (art. 41 del D.L. n. 331/1993 ed art. 8 D.P.R. n. 633/1972), nelle fatturazioni anticipate con l'estero, **non è scontata**. E' infatti necessario, a tale scopo, che fin dal momento dell'**emissione della fattura**, vi sia un **collegamento** prospettico tra l'acconto ed un'operazione concreta e reale, e **tutti gli elementi** che qualificano la futura cessione (o prestazione) **siano noti alle parti** (in particolare, è richiesto che, al momento del versamento dell'accon-

to, i beni e servizi oggetto dell'operazione siano individuati in modo specifico). E' quanto ha stabilito, con numerose sentenze, la Corte di giustizia comunitaria (la più recente è la n. C-107/13 del 13.3.2014). Tali indicazioni valgono anche per gli **acconti alle esportazioni**. Per evitare rilievi, in caso di verifica, è quindi assolutamente consigliabile, non ricorrendo i requisiti sopra richiamati, considerare quanto percepito <cauzione> (e non <acconto>), evidenziando questo titolo nei documenti contabili. Come noto, la cauzione, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un soggetto residente o non residente, è <fuori campo IVA> art. 2, III comma, lett. a-, del D.P.R. n. 633/1972 (cessione di denaro).

FOTOVOLTAICO: PRECISAZIONI DEL MEF SULL'AMMORTAMENTO


Dopo poco tempo dall'emanazione della norma di comportamento n. 197 dell'ADC (di cui abbiamo fatto cenno lo scorso numero), riguardo al **critério di ammortamento degli impianti fotovoltaici**, non si è fatta attendere la <replica> del Ministero delle finanze. Mentre il documento citato stabiliva l'esigenza (non solo la liceità) di suddividere il valore complessivo dell'investimento, tra parte immobiliare ed impianti, per sottoporre ad ammortamento le varie componenti con le aliquote loro proprie, il Ministero (in occasione di un <question time> parlamentare) ha precisato quanto segue. Solo gli impianti di **potenza fino a 3 kw** possono essere ammortizzati con l'aliquota del **9%** (e sono considerati <beni mobili>), mentre quelli di **potenza superiore** sono da considerare, nel loro complesso, <beni immobili>, e quindi ammortizzabili con l'aliquota del **4%** (senza possibilità di distinguere, ai fini dell'ammortamento, componenti di natura diversa, da ammortizzare con aliquote superiori). Con ciò, ignorando, il Ministero, tra l'altro, che gli <imbullonati> (cioè gli impianti fissi al suolo), in base alla legge <di stabilità> 2016 (art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015) **non devono essere censiti in catasto!** L'orientamento ministeriale descritto **impedisce** inoltre, implicitamente, per gli impianti fotovol-

taici di potenza **superiore** ai 3 kw, l'ottenimento del beneficio fiscale, noto come <super ammortamento> (art. 1, commi 91 e seguenti, della Legge n. 208/2015).

MERCATO FINANZIARIO

	29/09/16	22/09/16
EURIBOR		
3 mesi	-0,31	-0,31
6 mesi	-0,20	-0,20
1 anno	-0,07	-0,06
CAMBI		
Euro - USD	1,1221	1,1238
Euro - yen	113,88	113,19
SPREAD		
Btp vs BUND 10 years	133,7	127,8

ANDAMENTO SPREAD



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.